

In data 21 novembre 2020 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia per approvare le modifiche allo Statuto del 5 maggio 2013.

In seguito all'avvenuta approvazione delle modifiche il nuovo statuto risulta essere il seguente:

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita un'Associazione senza fine di lucro denominata "Associazione Ex Alunni del Collegio Plinio Fraccaro di Pavia" di seguito denominata associazione.

Art. 2 - SEDE SOCIALE

L'associazione ha sede presso il Collegio Plinio Fraccaro, Piazza Leonardo da Vinci n. 2, Pavia.

La sua durata è indeterminata.

Art. 3 - SCOPI e FINALITA'

L'associazione senza scopo di lucro persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare:

- a) mantenere i contatti tra gli ex alunni mediante incontri, convegni e pubblicazioni, al fine di garantire la continuità dell'esperienza di vita collegiale e di preservare lo spirito di solidarietà collegiale tra alunni ed ex – alunni;
- b) promuovere l'istituzione di borse di studio in favore di alunni e di neolaureati già alunni il collegio, nonché la realizzazione di ulteriori iniziative in favore di studenti laureati o in corso di studi;
- c) diffondere la conoscenza del collegio anche attraverso studi e ricerche;
- d) promuovere, organizzare e gestire attività culturali, scientifiche, artistiche, ricreative ovvero di educazione, istruzione e formazione professionale universitarie e post - universitaria nonché qualsivoglia attività culturale di interesse sociale con finalità educativa ivi comprese attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e del volontariato.

Per raggiungere, lo scopo sociale, si potranno organizzare iniziative di varia natura, da finanziarsi con il concorso di tutti o di parte degli associati, e di terzi, alle persone fisiche che persone giuridiche, enti pubblici, fondazioni bancarie ecc.

L'associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le finalità di cui sopra rientrano nelle lettere d) – g) – i) dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche potranno derivare da:

- a) quote sociali;
- b) contributi dei soci;
- c) convenzioni, contributi, lasciti o donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, società ecc.;
- d) rimborsi, corrispettivi o proventi derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
- e) qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o attività connesse, ne limiti del D. Lgs. 460/1997.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, neanche in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 5 – ISOCI

Possono essere ammessi come Soci ordinari, previa domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, gli Ex Alunni che abbiano almeno parzialmente compiuto gli studi presso il Collegio Fraccaro.

Possono altresì essere ammessi come Soci ordinari gli studenti stranieri che abbiano compiuto un periodo di studio presso il Collegio Fraccaro attraverso qualsivoglia progetto di scambio internazionale comunque denominato.

L'ammissione è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio Direttivo, dei requisiti di cui al comma 1.

Qualora il Consiglio Direttivo rigetti la domanda di iscrizione il soggetto ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea dei Soci.

Sono soci di diritto il Rettore e gli ex – Rettori del Collegio.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea il conferimento del titolo di Socio Onorario a personalità eminenti del panorama italiano ed internazionale che, nei propri ambiti scientifici e professionali, si siano distinti per speciali meriti coerenti con il sistema di valori dell'Associazione.

I soci onorari ed i soci di diritto non sono tenuti al versamento della quota sociale e non godono di elettorato attivo e passivo.

All'atto dell'ammissione il socio ordinario è tenuto al versamento della quota sociale, fissata anno per anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una identica quota sociale.

I soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di eleggere gli organi amministrativi dell'Associazione, di approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti.

I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

I soci si impegnano a far pervenire alla biblioteca del Collegio copia della loro Tesi di Laurea e di ogni altra loro pubblicazione. I soci si impegnano altresì a segnalare le pubblicazioni di rilievo scientifico nel proprio ambito lavorativo così da consentire l'aggiornamento della Biblioteca.

I soci si impegnano ad esternare il loro status di Ex Alunno del Collegio Fraccaro nei propri curricula ed in ogni altro ambito di pubblica rilevanza (quali esemplificativamente, pubblicazioni, interventi a convegni, docenze, partecipazioni ad attività culturali, scientifiche, professionali o di altra natura).

I soci si impegnano a mettere a disposizione la propria esperienza e competenza professionale in particolar modo nei riguardi degli alunni del Collegio.

I soci si impegnano a comunicare ogni variazione dei propri dati personali forniti all'Associazione (quali indirizzi di lavoro e/o di residenza, indirizzi e-mail ecc..)

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'associazione cessa:

1. per dimissioni o decesso;
2. per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Contro tale provvedimento il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 7- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori dei conti se obbligatori per legge o voluti dall'Assemblea dei Soci.

ART. 8 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale godono dell'elettorato attivo.

Sono eleggibili alle cariche sociali esclusivamente i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e che risultino iscritti da almeno due anni consecutivi all'Associazione.

Le cariche ricoperte in tutti gli organi dell'associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e necessarie allo svolgimento del mandato e debitamente documentate.

Art. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

art. 9.1 - Convocazioni

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del rendiconto.

Le assemblee sono convocate su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando lo richieda la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), e avviso pubblicato fuori dalla sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

Le deliberazioni assembleari obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

È ammesso il voto per delega ad altro socio.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di altri due soci.

Il voto per posta elettronica è disciplinato dal regolamento elettorale.

art. 9.2 - Quorum costitutivi e deliberativi

Ogni socio ordinario, in regola con il pagamento della quota associativa, può intervenire in assemblea e ha il diritto di voto, come stabilito dall'art. 8 comma 1.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto nel caso di scioglimento.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti e rappresentati.

art. 9.3 – Poteri

L'assemblea ordinaria:

- a) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) delibera sul programma di attività dell'associazione e sui regolamenti;
- c) approva il rendiconto;
- d) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria;
- e) stabilisce l'importo delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) definisce il numero ed elegge i membri dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale;
- c) delibera sulla sfiducia a uno o più componenti del Consiglio Direttivo per condotte lesive e/o in contrasto con le disposizioni del presente statuto.

Il Presidente dell'Assemblea è il presidente del Consiglio Direttivo (salvo che la maggioranza dei presenti nomini altro presidente), nomina un segretario per la redazione del verbale, dirige e regola le discussioni, stabilendo le modalità e l'ordine delle votazioni.

Il presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l'assemblea, ne dirige i lavori e si avvale di un segretario per la redazione del verbale.

Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 10.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque e massimo di nove membri ed è eletto dall'Assemblea dei soci: in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Avranno diritto di essere convocati quali uditori senza diritto di voto, il Rettore del Collegio in qualità di socio di diritto e un rappresentante del Comitato Alunni del Collegio Fraccaro.

Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

Sono ammesse a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo o del Presidente, le persone che siano ritenute utili per competenza, o comunque per gli scopi dell'Associazione in genere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

art. 10.2 -Funzionamento

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunata, con l'indicazione del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri eletti, ciascuno nel proprio specifico ambito di competenze, ottengono in seno al Consiglio Direttivo medesimo deleghe operative al fine specifico di curare la materia delegata.

Ogni consigliere relaziona almeno una volta l'anno il Consiglio Direttivo sulla gestione della propria delega operativa.

I Consiglieri, qualora ne facciano richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso anche attraverso supporti informatici (quali esemplificativamente:

skype) in tutti i casi in cui siano impossibilitati a presenziare fisicamente nel luogo in cui il Consiglio Direttivo si riunisce.

art. 10.3 – Poteri

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservate all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri (sempre che a costoro già non competano per legge o Statuto), nonché a soci, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, qualora approvati, comunicati a tutti i soci entro 60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi.

Il Consiglio Direttivo approva il programma annuale delle attività dell'associazione, nonché il bilancio preventivo e propone all'assemblea ordinaria l'ammontare della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini istituzionali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne nomina i coordinatori.

art. 10.4 - Decadenza dei Consiglieri

Il primo dei non eletti è chiamato dal Consiglio direttivo a sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa e resta in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al consiglio direttivo cessa per:

- 1) dimissioni;
- 2) scadenza del mandato;
- 3) decesso;

- 4) mancata partecipazione ad almeno tre consigli consecutivi o per almeno sei mesi, senza giustificato motivo (malattia, grave impedimento ecc...);
- 5) ricorrenza degli estremi di cui all'art. 9.3, comma 2, lettera c.

Art.11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo e di regola l'Assemblea, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del consiglio più anziano di età.

12. L'ORGANO DI CONTROLLO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'organo di controllo può essere anche monocratico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un numero minimo di uno ad un numero massimo di tre componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti come membri dell'organo di controllo o del collegio dei revisori.

I componenti dell'organo di controllo e del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile e patrimoniale dell'Associazione ed esamina i bilanci annuali redigendo verbale della propria attività.

I membri del collegio partecipano alle riunioni Consiglio Direttivo senza diritto di voto ed esprimono il loro parere per le materie di propria competenza.

L'organo di controllo e il revisore legale dei conti saranno istituiti per volontà dell'Assemblea ovvero nel caso di previsione obbligatoria per legge.

In tal caso le nomine e le funzioni saranno stabiliti dall'assemblea, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs 117/2017 e seguenti.

Art. 13 - BILANCI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non solo durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato almeno 60 giorni prima dell'unica convocazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, sarà devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art., comma 190, della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi vigenti in materia di associazioni od enti associativi con o senza personalità giuridica.

Il Presidente dell'Associazione

Dott. Andrea Falconeri


